



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MARCO MARINARO

Seduta del 31/07/2024

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 3.12.2018 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 30.120,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 251,00 ciascuna;

nel mese di febbraio 2023, in corrispondenza della rata n. 50 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 20.11.2023 richiedendo il rimborso della somma di € 1.933,89, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale.

La parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in scadenza, e quindi non dovute. La domanda non è presente nel reclamo. Chiede anche la restituzione della commissione di estinzione anticipata di € 145,50 in quanto illegittimamente addebitata.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

A seguito di reclamo, ha provveduto a rimborsare euro 195,41 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle spese di istruttoria, determinato applicando il criterio del costo ammortizzato.

Il risultato, maggiorato degli interessi legali per complessivi euro 204,37, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente, munito di delega all'incasso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le commissioni di intermediazione (commissioni rete esterna) riguardano costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato dall'intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto ed indipendentemente dalla sua estinzione anticipata o meno (produce la fattura dell'intermediario del credito per compensi provvigionali, il relativo dettaglio, nonché la contabile del bonifico attestante il pagamento).

In definitiva, si tratta di un costo up-front, sostenuto per attività che per nessuna porzione si riferiscono alla vita residua del contratto.

Le spese di istruttoria remunerano attività preliminari e di perfezionamento del contratto, che precedono o che coincidono con la stipula ed erogazione del finanziamento e che vengono svolte una tantum, quale che sia l'esito della domanda di finanziamento o la durata del contratto. Non possono essere ristrate pro quota poiché non variano in base alla durata del piano di ammortamento.

La sentenza Lexitor concerne i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per imposizione da parte di terzi per attività sue proprie e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.

Richiama la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, con la sentenza 9 febbraio 2023, Unicredit Bank, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front).

La richiesta di rimborso della penale di estinzione anticipata, formulata da parte ricorrente, risulta priva di fondamento. Evidenzia che nel caso di specie la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato la mancanza di oggettiva giustificazione per la penale.

La domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva non merita accoglimento.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.



- 5.** Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
- 6.** Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
- 7.** Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
- 8.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
- 9.** In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
- 10.** In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
- 11.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
- 12.** Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario



La somma dovuta ammonta quindi a € 1.038,45.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla parte ricorrente (euro 1.933,89), che applica il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo del contratto e non tiene conto di quanto già rimborsato dall'intermediario.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alla decisione di questo Collegio n. 15171 del 1.9.2020, che, conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, ha ritenuto up-front sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione ed entrambi devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato.

19.- Con riguardo alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.3.2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: "Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Nel caso odierno, la commissione di estinzione anticipata di € 145,50 è pari all'1% della differenza tra il debito residuo e gli interessi rimborsati.

Il Collegio di Roma, oltre a disporre il rimborso integrale della commissione ove risulti che sia stata applicata in misura superiore all'1%, ha ritenuto che il rispetto del predetto limite quantitativo vada verificato anche con riferimento al debito residuo come rideterminato a seguito dei rimborsi risultanti dalla tabella (nel caso odierno: 30.120,00 – 12.550,00 – 3.019,97 – 1.038,45 = 13.511,58).

Nel caso in cui si riscontri che la commissione applicata superi il limite legale a seguito dei rimborsi disposti dal Collegio, l'orientamento che si è affermato è nel senso del rimborso della sola differenza tra la commissione effettivamente applicata e quella massima applicabile sulla base del debito residuo ricalcolato (nel caso odierno: 145,50 – 135,11 = 10,39).

20.- La parte ricorrente chiede anche la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva alla presentazione del ricorso, ma la domanda non è presente nel reclamo. Per cui la domanda è inammissibile.

21.- L'importo complessivamente dovuto al ricorrente ammonta pertanto a 1.048,84 euro, di cui 1.038,45 euro a titolo di retrocessione degli oneri non maturati e 10,39 euro a titolo di commissione di anticipata estinzione indebitamente percepita.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

22.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

23.- La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta alla luce delle indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 3498/2012 e dec. n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI



Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.049,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA